

elaborato n. 02

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I – PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED ECONOMICO

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER E/O DA ESSA GESTITI NELL'AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO E LECCO

COMMITTENTE:

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

DATI DELL'APPALTO:

Durata 2 ANNI

Lotto 1 U.O.G. DI BERGAMO

Lotto 2 U.O.G. DI LECCO

Tipologia LAVORI

Tipo di contratto IN PARTE A CORPO E IN PARTE A MISURA

Bergamo, 2 febbraio 2026

Il Progettista
Arch. Emma Vecchiarelli



ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC direzione@pec.alerbg.it

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.retesi.it

C.F. e P.IVA 00225430164

Sommario

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI.....	5
2. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA.....	6
3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
4. CATEGORIE DI LAVORAZIONI E LIMITI DI SUBAPPALTABILITÀ.....	7
5. DURATA DELL'APPALTO	9
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE	9
6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	9
7. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITÀ ESECUTORE.....	10
8. DOCUMENTI CONTRATTUALI	10
9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	12
10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	12
11. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL'ESECUZIONE.....	15
12. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) – non applicabile.....	15
13. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	15
14. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE DESIGNATO.....	16
CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE	16
15. GARANZIA DEFINITIVA.....	16
16. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	17
CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	18
17. NORME DI SICUREZZA	18
18. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE	19
19. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	19
20. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	19
21. ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE	20

22. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA	20
23. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA.....	21
24. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	22
25. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI	22
CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA	23
26. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEI LAVORI	23
27. ORDINATIVO DEI LAVORI ODL E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	24
28. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	25
29. DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA	26
30. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	26
31. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	26
32. PROROGHE	27
33. SOSPENSIONI	27
34. PENALI.....	28
35. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	28
36. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE	29
CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA	30
37. LAVORI A MISURA.....	30
38. LAVORI A CORPO	31
39. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	31
40. I DOCUMENTI CONTABILI	31
41. PAGAMENTI IN ACCONTO	32
42. CONTO FINALE ED AVVISO AI CREDITORI - PAGAMENTI A SALDO.....	34
43. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	36
44. RITARDO NEI PAGAMENTI	37
45. REVISIONE PREZZI.....	37
46. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	37

47. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	37
CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	39
48. SUBAPPALTO.....	39
49. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	42
50. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	43
51. AVVALIMENTO DEI REQUISITI	44
CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO.....	44
52. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE	44
53. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE.....	44
54. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE	45
55. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITÀ, GRAVI INADEMPIMENTI, GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	46
56. RECESSO.....	49
CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	49
57. ULTIMAZIONE DEI LAVORI	49
58. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	50
CAPO 10. NORME FINALI	50
59. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	50
60. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI	51
61. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ (applicazione sospesa con DELIBERAZIONE N° XII/2388 Seduta del 28/05/2024)	51
62. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	51
63. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	52

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'oggetto dell'Appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e le prestazioni necessarie per la realizzazione compiuta dell'intervento di cui al comma 2, secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste del Capitolato Speciale d'Appalto parte II, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, ed è disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in osservanza dell'art. 13 che ne definisce l'ambito di applicazione.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: **LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI ALER E/O DA ESSA GESTITI NELL'AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO E LECCO**
 - b) ubicazione:

LOTTO 1 – BERGAMO	CUI L00225430164202400009
LOTTO 2 – LECCO	CUI L00225430164202400045
 - c) finanziamento: FONDI DI BILANCIO DELLA STAZIONE APPALTANTE
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione l'art. 1374 del Codice civile (cd. CC).
4. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:
 - Codice dei Contratti pubblici: d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. (Codice);
 - Capitolato Generale: D.M. 145 del 19 Aprile 2000 - Capitolato Generale d'Appalto approvato, per la parte in vigore;
 - TU Sicurezza: D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;
 - DURC: il Documento unico di regolarità contributiva;
 - SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
 - PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - ITP: dell'idoneità tecnico-professionale;
 - SA: Stazione Appaltante;
 - Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
 - RUP: Responsabile Unico del Progetto;
 - DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
 - CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;

- CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- SAL: Stato Avanzamento Lavori;
- CdP: Certificato di Pagamento;
- CEL: Certificato di Esecuzione Lavori;
- MDO: manodopera;
- CC: Codice Civile;
- CP: Codice Penale;
- CPC: Codice di procedura civile;
- CPP: Codice di procedura penale;
- CCII: Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- CRE: Certificato di Regolare Esecuzione.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA

1. L'importo complessivo **posto a base d'asta** è pari a **€ 243.742,29**, di cui € 236.713,29 per lavori soggetti a ribasso ed € 7.029,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

LOTTI		A.1		A.2		A.3	A.4	A.5	A		
		LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA A GUASTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (a misura)		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SEMESTRALI (a corpo)		REPERIBILITÀ (a corpo)	IMPORTO A BASE DI GARA A.4=A.1+A.2 +A.3	COSTI SICUREZZA (a misura)	BASE D'APPALTO A=A.4+A.5		
		soggetto a ribasso						non soggetti a ribasso			
1	U.O.G. BERGAMO - LOTTO 1	€ 98.100,00	* di cui manodopera	€ 44.145,00	€ 18.600,00	* di cui manodopera	€ 14.880,00	€ 1.202,01	€ 117.902,01	€ 3.501,00	€ 121.403,01
2	U.O.G. LECCO - LOTTO 2	€ 105.300,00		€ 47.385,00	€ 12.300,00		€ 9.840,00	€ 1.211,28	€ 118.811,28	€ 3.528,00	€ 122.339,28
TOTALE		€ 203.400,00		€ 91.530,00	€ 30.900,00		€ 24.720,00	€ 2.413,29	€ 236.713,29	€ 7.029,00	€ 243.742,29

Con riferimento a ciascun Lotto, l'importo dell'Appalto corrisponde quindi all'importo per l'esecuzione dei lavori a misura (colonna A.1), dei lavori a corpo (colonna A.2) e degli oneri di reperibilità (colonna A.3) come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo ai costi per la sicurezza (colonna A.5), quest'ultimo non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 14 dell'art. 41 del Codice, il costo della manodopera è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso ed è pari a:

LOTTI		
1	U.O.G. BERGAMO	€ 59.025,00
2	U.O.G. LECCO	€ 57.225,00
TOTALE		€ 116.250,00

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo

dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La percentuale di incidenza della manodopera è stata calcolata secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 41 del Codice.

3. Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto è il seguente:

codice CNEL C011 (CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti).

3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "parte a corpo e parte a misura", "**a corpo**" per i lavori di manutenzione ordinaria semestrali e gli oneri di reperibilità e "**a misura**" per i lavori di manutenzione correttiva a guasto, manutenzione straordinaria e costi per la sicurezza, come meglio esplicitato all'art. 2 del presente capitolato.
2. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale; il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
3. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.
4. Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso della DL.
5. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice.

4. CATEGORIE DI LAVORAZIONI E LIMITI DI SUBAPPALTABILITÀ

1. L'ammontare complessivo massimo dell'Appalto, con riferimento a ciascun lotto, è ripartito nelle categorie omogenee di lavorazioni seguenti:

LOTTO 1 - BERGAMO							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	LAVORI	SICUREZZA	REPERIBILITÀ	TOTALE	% CAT.	TIPOLOGIA	% MAX SUBAPPALTABILE
OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 116.700,00	€ 3.501,00	€ 1.202,01	€ 121.403,01	100,00%	PREVALENTE	49,99%
TOTALE	€ 116.700,00	€ 3.501,00	€ 1.202,01	€ 121.403,01	100,00%		
LOTTO 2 – LECCO							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	LAVORI	SICUREZZA	REPERIBILITÀ	TOTALE	% CAT.	TIPOLOGIA	% MAX SUBAPPALTABILE
OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 117.600,00	€ 3.528,00	€ 1.211,28	€ 122.339,28	100,00%	PREVALENTE	49,99%
TOTALE	€ 117.600,00	€ 3.528,00	€ 1.211,28	€ 122.339,28	100,00%		

Le seguenti attività a corpo non possono formare oggetto di subappalto:

- reperibilità e terzo responsabile;
- lavori di manutenzione ordinaria nello specifico le verifiche semestrali.

TERZO RESPONSABILE

Per il presente appalto, Aler intende avvalersi della figura del terzo responsabile visto che i sistemi automatizzati presenti nell'elenco degli impianti sono di numero notevole, sono complessi o a rischio elevato (per cancelli di grandi dimensioni, con accesso pubblico, uso intensivo, aree con passaggio pedonale frequente). Aler desidera una garanzia contrattuale di vigilanza tecnica esterna e documentata e vuole limitare la responsabilità diretta del proprietario/condominio affidando l'esecuzione delle verifiche di sicurezza a un soggetto competente ed indipendente.

La figura del terzo responsabile, pur non essendo obbligatoria per legge per gli impianti dei cancelli automatici e sistemi di automazione, a differenza di altri settori normati come per esempio gli impianti termici (dove esiste espressamente la figura del terzo responsabile e relativi obblighi normativi con compiti di gestione, controllo e manutenzione), è richiesta da Aler nel presente appalto di lavori.

Aler intende avvalersi di un soggetto diverso dal proprietario e dall'installatore che assuma formalmente responsabilità tecniche, di controllo e sicurezza dei sistemi di automazione. La figura del terzo responsabile non sostituisce il ruolo del proprietario che resta comunque responsabile della sicurezza dell'impianto e della sua manutenzione secondo le norme vigenti e non elimina le responsabilità dell'installatore o del manutentore qualificato, che restano le figure tecniche preposte alla sicurezza e al corretto funzionamento del sistema.

Questa figura può garantire nel caso di Aler:

- l'esecuzione delle verifiche di conformità e sicurezza secondo standard tecnici;
- la documentazione delle ispezioni;
- la supervisione sulla corretta manutenzione periodica;
- la gestione delle comunicazioni tecniche formali verso il proprietario o amministratore.

Anche se non previsto esplicitamente nella normativa sui cancelli carrali dotati di sistema elettromeccanico di automazione, la figura è spesso adottata volontariamente nei contratti di manutenzione o affidamento per:

- attribuire formalmente ad un soggetto qualificato la responsabilità tecnica per la sicurezza dell'impianto (strumentazione, dispositivi di sicurezza, conformità alle norme come UNI EN 12453/12445);
- ridurre l'esposizione del proprietario o dell'amministratore in caso di incidenti perchè il terzo responsabile assume compiti di controllo, reportistica e raccomandazioni per gli adeguamenti;
- documentare professionalmente lo stato dell'impianto, utilissimo anche in caso di sinistri o contestazioni assicurative;
- garantire indipendenza tecnica rispetto all'installatore o al semplice manutentore, evitando conflitti di interesse.

I cancelli carrali dotati di sistema elettromeccanico di automazione, sono macchine a tutti gli effetti, ai sensi della normativa sulla sicurezza delle macchine **Direttiva Macchine 2006/42/CE** recepita con **D.Lgs 17/2010**.

Il costruttore e/o l'installatore di sistemi di motorizzazioni su cancelli carrali è considerato ai sensi di legge come parte del **"costruttore della macchina"** e deve garantire che il sistema sia conforme alla direttiva macchine sopracitata e alle **norme tecniche UNI EN 12453, EN 12445** e correlate e

che venga rilasciata la documentazione e la dichiarazione di conformità CE. Essi sono responsabili per la progettazione, l'installazione corretta e l'attività di manutenzione, garantendo la presenza di dispositivi di sicurezza adeguati (fotocellule, sensori, edge di sicurezza, ecc.) e in caso di guasti o incendi dovuti a cattiva installazione o mancata conformità, essi possono rispondere (anche penalmente) per negligenza o violazione di norme di sicurezza.

Il proprietario della struttura (un privato, un'azienda, un condominio) su cui è installato il cancello carrabile dotato di sistema elettromeccanico di automazione, è responsabile del suo uso e della gestione corretta e deve garantire che il cancello sia mantenuto in condizioni di sicurezza, adeguatamente mantenuto e controllato nel tempo. In caso di danni causati dalla mancata manutenzione o uso improprio, il proprietario può essere ritenuto civilmente responsabile verso terzi.

Nel caso di Aler, i cancelli carrabili dotati di sistema elettromeccanico di automazione, servono i condomini da essa gestiti; il Diritto Civile considera il cancello come parte comune (art. 1117 c.c.) e l'amministratore ha l'obbligo di vigilare sulla sua sicurezza e di far eseguire regolare manutenzione. Gli art. 2051 e 1130 del c.c. definiscono la responsabilità della gestione e della vigilanza.

OBBLIGO DI MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI

La normativa europea (Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con D.Lgs 17/2010) e le norme tecniche UNI EN 12453, EN 12445 e correlate, impongono la manutenzione obbligatoria e le verifiche periodiche dei cancelli carrabili dotati di sistema elettromeccanico di automazione, **con cadenza semestrale** per contesti condominiali o ad uso intensivo, al fine di garantire sicurezza e conformità. Il proprietario deve far eseguire controlli da tecnici qualificati che includono la verifica delle forze d'impatto, la tenuta meccanica e l'aggiornamento del registro di manutenzione. Tali verifiche devono documentare le condizioni dell'impianto e consentono di provare che il proprietario ha valutato tutte le cautele per prevenire incidenti. La mancanza di manutenzione può aggravare le responsabilità in caso di sinistro.

In caso di incidente con danni a persone o cose, il quadro di responsabilità può coinvolgere:

- produttore/installatore se risultano difetti di progettazione o installazione;
- proprietario/condominio o amministratore se non è stata garantita la manutenzione o la vigilanza;
- tecnico manutentore (se il contratto di manutenzione non è stato rispettato).

La responsabilità civile (risarcimento danni) e penale dipendono dal grado di colpa e dalle normative violate.

5. DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in **anni n. 2 (DUE)**, pari a mesi n. 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data apposta sul verbale di consegna dei lavori.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è e deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

7. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITÀ ESECUTORE

1. L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel Contratto, nel presente Capitolato, nel progetto posto a base d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la progettazione.
4. L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione delle opere, nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla SA, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della SA e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla data del verbale di consegna dei lavori.

8. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto relativo a ciascun Lotto i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I (Prescrizioni di carattere normativo ed economico);
 - b) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II (Prescrizioni tecniche e descrizione delle prestazioni);
 - c) il Progetto d'appalto, corredato dal relativo elenco elaborati;
 - d) i seguenti elenchi prezzi ufficiali, ancorché non materialmente allegati:

Prezzario Regione Lombardia delle Opere Pubbliche – Edizione 2025, scaricabile gratuitamente al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

- e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (cd. PSC), predisposto ai sensi dell'art. 100 e dell'allegato XV p.to 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS) ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. h e dell'allegato XV p.to 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., la cui predisposizione è a cura dell'Appaltatore;
- g) le Polizze di Garanzia;
- h) l'Offerta Economica;
- i) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
- j) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XII/3599 del 16/12/2024, ancorché non materialmente allegato;
- k) il Codice etico dell'ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:
<http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/Codice-etico>

2. Integrano la disciplina dell'appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento a:

- a) d.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. (cd. Codice);
- b) d.lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);
- c) D.M. 145/2000 e s.m.i. - Capitolato Generale d'Appalto (per la parte in vigore);
- d) D.M. n. 37/2008 e s.m.i. sull'installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- e) L. 10/1991 e s.m.i. - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e relativi decreti attuativi;
- f) disciplina Regione Lombardia per l'efficienza energetica degli edifici;
- g) NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni;
- h) Direttiva Macchine (2006/42/CE) recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010 e norme tecniche UNI EN 12453 e EN 12445;
- i) L. 120/2020 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- j) L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- k) d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l) L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- m) DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- n) L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia;

- o) L. 80/2014 e s.m.i. - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;
- p) Decreto MIT n. 14/2018 e s.m.i. - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
- q) D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- r) L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- s) L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche;
- t) Codice Civile e Penale;
- u) D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – TU ambiente;
- v) D.lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- w) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
- x) Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;
- y) D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- z) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di buona regola nell'esecuzione dei lavori.

9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. L'Appaltatore deve tenere conto che i lavori si eseguono in prevalenza in stabili abitati. Pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento l'incolumità fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell'inquinato, anche attraverso adeguata cartellonistica, circa la programmazione dei lavori (ad es. attività di bonifica, interruzione dei servizi, rischi particolari, accesso agli alloggi, sgomberi, rimozione di manufatti ecc...). Tutte le lavorazioni che prevedono l'ingresso nelle unità immobiliari devono essere programmate con i residenti con congruo anticipo.
2. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.
3. L'Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone di cantiere da delimitare, per le quali è compreso e compensato l'onere della sistemazione a fine lavori. Sarà pertanto cura dell'Appaltatore provvedere affinché, nelle varie fasi dei lavori, non si creino danni ai beni contigui, alle strutture e alle parti comuni dei fabbricati; qualora ciò avvenisse, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripristino degli eventuali danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa.

10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà garantire:

- la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere risultino eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 CC;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, delle prove/campionature ordinate dal DL o dall'organo di collaudo sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa l'esecuzione delle prove sui c.a. e delle prove di tenuta degli impianti;
- la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga peraltro a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della SA, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'assunzione di ogni onere relativo alla formazione di un cantiere attrezzato con tutti i più moderni e perfezionati impianti ed apprestamenti, volti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione in sicurezza delle opere, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni del PSC;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- richiedere tempestivamente, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti diversi dalla SA (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista, a norma del Codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in

consegna;

- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la SA, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarda o nei punti di impiego all'interno del cantiere dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto; eventuali danni apportati ai medesimi sono a carico dell'appaltatore. Secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
- il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. L'Appaltatore dovrà essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.RI), come stabilito dal Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", in quanto produttori di rifiuti classificati come pericolosi ai sensi degli Allegati D e I, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Con l'iscrizione al R.E.N.T.RI, l'Appaltatore è tenuto, fino alla data del 12 febbraio 2026, alla presentazione alla D.L. del nuovo modello del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo debitamente compilato e vidimato. A far data dal 13 febbraio 2026 il FIR dovrà essere emesso e trasmesso alla D.L. in formato digitale;
- il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;
- entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà attivare e mettere a disposizione di ALER un'apposita Sede Operativa localizzata nell'ambito territoriale di ciascuna UOG di riferimento del lotto di aggiudicazione, disponibile per tutta la durata del contratto, i cui riferimenti dovranno essere indicati nella documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto. Detta sede operativa dovrà essere dotata di almeno:

- una linea telefonica dedicata dotata di segreteria telefonica;
- un servizio di posta elettronica (indirizzo e-mail e P.E.C.);
- un servizio di telefonia mobile per il Servizio di reperibilità ed urgenze.

La sede dovrà essere operativa e disponibile in tutti i giorni dell'anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 17:00, sabato e domenica, giorni festivi e chiusure aziendali compresi, anche al fine di consentire ad ALER di richiedere e ricevere informazioni sugli ODL, inoltrare reclami e segnalazioni, oltre che costituire una base per la gestione e il coordinamento degli interventi, specialmente quelli urgenti richiesti durante la fascia di reperibilità.

La Sede Operativa dovrà essere costantemente contattabile dal RUP e dall'Ufficio di Direzione dei Lavori per l'inoltro di segnalazioni e reclami di natura amministrativa e/o tecnica.

La Sede Operativa dovrà essere dotata di uno stabile adibito a magazzino chiuso, della dimensione minima di mq. 100 calpestabili, ad uso ALER, per lo stoccaggio di qualsivoglia materiale, anche arredi rinvenuti, con possibilità e garanzia di accesso autonomo per i tecnici ALER 7 giorni su 7. Copia delle chiavi di accesso dovrà essere fornita all'Ufficio della Direzione dei Lavori.

La sede operativa dovrà essere collocata nel raggio di massimo di 10 Km dalla sede della UOG di riferimento.

2. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
3. Qualora l'appalto contempli lavori di natura impiantistica, i medesimi sono soggetti al DM n. 37/2008. L'esecutore dei lavori dovrà quindi essere in possesso dell'abilitazione prevista e rilasciare la prescritta Dichiarazione di Conformità su modello ministeriale. Si specifica che, ai sensi della predetta legge, non potrà essere oggetto di affidamento in subappalto il rilascio della mera Dichiarazione di Conformità delle opere eseguite. L'esecutore abilitato dovrà pertanto essere regolarmente iscritto nel relativo registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se impresa artigiana, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. L'esecuzione degli interventi sugli impianti dovrà essere attuata nel rispetto della normativa vigente in materia.

11. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le prescrizioni di legge, di regolamento e di progetto in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
2. In merito alla conformità dei prodotti da costruzione, si richiamano gli obblighi e le disposizioni di legge di cui al d.lgs. 106/2017 ed al Regolamento UE n. 305/2011 e s.m.i..
3. L'Appaltatore dovrà presentare alla DL, prima dell'inizio di ogni lavorazione, la campionatura (accompagnata dalle relative schede tecniche/certificazioni) dei materiali/manufatti necessari per dare completamente finita in ogni sua parte la lavorazione stessa. Quanto precede per le verifiche in merito e il rilascio di benestare preventivo. La mancata presentazione della campionatura può comportare grave ritardo nei lavori e conseguentemente motivo per l'applicazione delle penali e/o per la risoluzione del contratto.
4. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art. 4 dell'allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

12. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) – non applicabile

13. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto sempre ed in ogni caso al pieno rispetto della norma specifica di settore.
2. Ove previsti lavori di scavo, l'appaltatore è produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. r) del DPR 120/2017. Sono pertanto a suo carico e cura l'intero trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS), compresi i piani di scavo, le pratiche e le comunicazioni agli enti preposti al controllo, le verifiche analitiche tramite laboratorio specializzato, la movimentazione ed il conferimento ai sensi di legge, anche nei casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 184 comma 3 lett. b) o dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono inoltre a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
4. Ove previsti lavori di bonifica ambientale, sono in capo al soggetto esecutore tutti gli oneri e gli adempimenti, burocratici e non, necessari alla loro corretta esecuzione e collaudo.

14. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’OPERATORE DESIGNATO

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, la SA, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del d.lgs. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – cd. CCII), l’appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’intervenuto deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente all’amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire il contratto già stipulato dall’impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all’art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la SA procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice.
4. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’art. 44, comma 1 del CCII, si applicano i commi 1 e 2 dell’art. 95 dello stesso CCII. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 4, del CCII.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE

15. GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

2. Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto ai commi 4 e 4-bis dell'art. 53.
3. **L'importo della garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.**
4. La SA ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
5. La SA ha altresì il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
6. Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del Codice, la SA può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
7. La SA può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincolata con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
9. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

16. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10, del Codice, costituisce e consegna alla SA almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Detta polizza deve inoltre:
 - assicurare la SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), qualsiasi siano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00;
 - prevedere la copertura dei danni biologici conseguenti agli infortuni;
 - prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone della SA" si intendono compresi i rappresentanti della SA stessa autorizzati all'accesso al cantiere quali il RUP, il DL, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere, il Coordinatore della Sicurezza, il Collaudatore che siano direttamente alle dipendenze della SA ovvero professionisti esterni formalmente incaricati;
 - coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
3. Per l'intervento in argomento, è previsto che la polizza assicuri le seguenti somme:
 - Partita 1 - OPERE: non inferiore all'importo di contratto;
 - Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: pari al 100% della partita 1;
4. La polizza prestata dall'appaltatore deve:
 - essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il

Ministro dell'economia e delle finanze;

- prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della SA destinati alle opere, causati da furto e rapina; incendio; fulmini e scariche elettriche; tempesta e uragano; inondazioni e allagamenti; esplosione e scoppio; terremoto e movimento tellurico; frana, smontaggio e crollo; acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili; atti di vandalismo; altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione; omissioni di cautela o di regole dell'arte; difetti e vizi dell'opera in relazione all'intera garanzia a cui l'Impresa è tenuta nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile;
 - contenere, in caso di pagamento frazionato, l'obbligo da parte della Compagnia di Assicurazione di comunicare alla SA il mancato versamento del premio, la quale si riserva di pagarlo per conto dell'esecutore, trattenendo l'importo dalle sue spettanze;
 - prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la SA per l'eventuale indebito arricchimento;
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
 6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della SA.
 7. In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
 8. L'operatore economico ha l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofici ai sensi della Legge n. 213/2023 e del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2025, n. 18.

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

17. NORME DI SICUREZZA

1. I lavori oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante sicurezza sia dei lavoratori che dell'inquinato residente. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
2. L'appaltatore è tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
3. L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'appaltatore deve prevedere, d'intesa con il DL, tutti gli apprestamenti necessari alla

protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare l'intrusione nell'ambito del cantiere di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all'informativa per l'utenza residente.

5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e descritti ai successivi articoli ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.
6. L'appaltatore garantisce che i lavori, compresi quelli affidati ai subcontraenti, siano eseguiti secondo il criterio "*incident and injury free*".

18. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 90 comma 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto:
 - A. la **documentazione di cui** all'allegato XVII del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - B. una **dichiarazione dell'organico medio annuo** distinto per qualifica, corredata dagli **estremi delle denunce** dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e dell'indicazione dei **contratti collettivi** applicati ai propri dipendenti;
 - C. il proprio **Piano Operativo di Sicurezza** (cd. POS), corredata dalle dichiarazioni di accettazione del PSC e dei nominativi delle figure preposte alla gestione della sicurezza in cantiere (Direttore Tecnico, Preposto, RSPP e Rappresentante per la Sicurezza), corredata della documentazione a comprova del possesso dei necessari requisiti;
 - D. la **dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi** in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, di cui all'allegato I al Decreto ministeriale ambiente del 6/06/2012 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012 (vd. succ. art. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI).
2. La documentazione di sicurezza sarà soggetta a valutazione ed approvazione da parte del DL.
3. In caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la suddetta documentazione deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

19. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (cd. PSC), predisposto dal Coordinatore in fase di progettazione ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e parte integrante del contratto.

20. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore deve redigere il proprio POS, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 comma 1 lett. a e 89 comma 1 lett. h del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con i contenuti minimi riportati nell'allegato XV comma 3 al citato decreto.
2. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed è parte integrante del contratto di appalto.
3. Il POS deve essere corredata dagli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, nonché prontamente adeguato ed aggiornato, in caso di necessità, ad ogni mutamento rispetto alle previsioni iniziali.
4. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere e ad acquisire i POS dei subcontraenti, compatibili tra loro e coerenti con il proprio ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
5. Le gravi o ripetute violazioni del POS, comunque accertate, previa formale costituzione in

mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

6. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti i piani di cantiere necessari ad eseguire i lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piano delle demolizioni, piano scavi ecc...).

21. ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE

1. La SA nomina un Direttore dei Lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione del contratto.
2. Il DL è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
3. Il DL interloquisce in via esclusiva con l'esecutore, cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve.
4. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.14 del Codice, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori".
5. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere assegnati i compiti previsti all'art. 2 comma 2 del succitato Allegato II.14 del Codice.
6. Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. La figura dell'ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere. Agli ispettori di cantiere possono essere assegnati i compiti previsti all'art. 2 comma 3 del succitato Allegato II.14 del Codice.
7. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del Codice.

22. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

1. **Il Direttore Tecnico** riveste il ruolo di *dirigente* del cantiere ai sensi e per gli effetti della norma in materia di sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all'art. 25 dell'allegato II.12 al Codice e dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. Al Direttore Tecnico compete la direzione, l'organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere e ogni competenza tecnica inerente all'esecuzione dell'opera ed è obbligato ad evadere tutte le incombenze di legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché a rispettare e far rispettare costantemente le normative antimafia e sulla manodopera vigenti.
2. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

3. Il Capo Cantiere riveste il ruolo di **Preposto** ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Sicurezza e deve aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. A lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza dello stesso. Riveste il ruolo di preposto per tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.
4. Il **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)** è figura prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e a lui fanno capo tutte le incombenze di legge ivi previste.
5. Il **Rappresentante per la Sicurezza** è figura prevista dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., a cui spettano i compiti di legge ivi previsti.
6. Ogni variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico, del Preposto, del RSPP e del Rappresentante per la Sicurezza dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata alla SA, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti da parte di chi subentra nel ruolo.
7. L'appaltatore, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha l'obbligo di costantemente e personalmente vigilare sull'operato delle suddette figure, rimanendo altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

23. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA

1. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento dei lavori, a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
2. L'appaltatore è obbligato a:
 - garantire la presenza del Preposto nei luoghi di svolgimento dei lavori;
 - attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in cantiere, il PSC, i POS e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;
 - osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV del decreto medesimo;
 - mantenere in cantiere, in posizione protetta ed accessibile, un registro delle presenze con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita del personale operante;
 - dotare tutto il personale operante in cantiere (compreso quello dei subcontraenti) di tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 comma 1 lett. b), 21 comma 1 lett. c) e 26 comma 8 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., contenente tutti gli elementi specificati all'art. 5 della L. 136/2010;
 - comunicare tempestivamente alla SA e al DL qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.
 - comunicare tempestivamente alla SA e al DL gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovrà fornire dichiarazione firmata, riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati,

genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.

- organizzare riunioni periodiche per la sicurezza dei lavori, tramite il Direttore Tecnico, il Preposto, l'RSPP ed il Rappresentante per la sicurezza.
3. La SA procederà nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.

24. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1. Il DL ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo la messa in opera: al momento in cui i materiali vengono introdotti in cantiere, valuta lo stato e la relativa documentazione (accettazione preliminare), l'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della SA in sede di collaudo.
2. Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali vengono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, invitando l'esecutore a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Se l'esecutore non procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la SA può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
3. Il DL verifica anche il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
4. In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità.
5. Infine, il DL o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato Speciale d'Appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla SA, con spese a carico dell'esecutore.

25. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del Contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi» di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si svolgono le fasi della catena ed in ogni caso in conformità alle convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio da parte della SA della conformità agli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la SA ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

- b. fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla SA o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa SA;
 - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla SA, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa SA, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio, la SA può chiedere all'appaltatore la compilazione del questionario di cui all'Allegato II al citato decreto ministeriale.

CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

26. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEI LAVORI

1. In aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo "ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA", prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve trasmettere alla SA:
 - A. il proprio **programma esecutivo dettagliato**. Per le specifiche si rimanda al successivo articolo "IL PROGRAMMA ESECUTIVO";
 - B. l'avvenuta **denuncia di nuovo lavoro** (DNL) agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
 - C. la **documentazione comprovante l'abilitazione d'impresa ad operare sugli impianti** di cui all'art. 2 comma 1 lett. e/f/g/h D.M. 37/2008 e s.m.i., ove previste opere per le quali sussiste l'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del decreto medesimo. Qualora l'Appaltatore si avvalga dell'istituto del subappalto, la consegna della documentazione dovrà avvenire almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori di natura impiantistica.
2. L'appaltatore deve altresì:
 - informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la **verifica dei sottoservizi attivi**, concordando con gli enti medesimi, con il DL eventuali modalità di gestione delle interferenze di cantiere. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l'Appaltatore dovrà darne immediato avviso, mediante comunicazione formale, agli enti gestori delle reti danneggiate e al DL. Resta comunque stabilito che nei confronti degli enti gestori delle reti danneggiate unico responsabile è l'appaltatore, che si obbliga fin d'ora a lasciare indenni la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale. Non saranno compensati gli oneri per eventuali opere che l'appaltatore intenda effettuare per spostare sottoservizi, cavi e/o condutture, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori.
 - attivarsi in tempo utile per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio del cantiere, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari ed seguendo le disposizioni da queste impartite (ad es. Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom ecc....).

27. ORDINATIVO DEI LAVORI ODL E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Tutti i lavori e le somministrazioni verranno ordinati dalla SA mediante ordini di lavoro, debitamente numerati e firmati, che saranno consegnati o trasmessi via e-mail ordinaria e/o via P.E.C. al domicilio dell'Appaltatore.
2. Resta inteso che la SA potrà ordinare il lavoro o la somministrazione urgente anche telefonicamente e, successivamente, inviare o trasmettere l'ordine di lavoro così come sopra specificato. L'ordine trasmesso telefonicamente sostituisce a tutti gli effetti l'ordine di lavoro che verrà successivamente confermato per iscritto.
3. Si mette in particolare evidenza che gli ordini di lavoro potranno riguardare anche una sola delle voci comprese nell'elenco prezzi, anche di minima entità, senza che per questo l'Appaltatore possa richiedere compensi particolari di alcun genere.
4. Al fine di permettere un regolare recapito degli ordinativi, al momento della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dovrà rendere noto alla SA, per iscritto, il suo indirizzo esatto, il numero telefonico, l'e-mail ordinaria e la P.E.C..
5. Entro 10 (dieci) giorni dall'effettiva ultimazione dell'intervento, l'Appaltatore dovrà far pervenire il "rapporto d'intervento controfirmato dall'inquilino", contabilità dei lavori redatta con l'utilizzo del programma di contabilità PRIMUS ACCA, ed allegando la documentazione fotografica prima e dopo l'intervento; in mancanza di uno degli elementi sopra citati, l'intervento non verrà considerato concluso e pertanto non si procederà alla contabilizzazione dello stesso fino a quando non sarà stata consegnata tutta la documentazione richiesta.
6. Tutti i venerdì o l'ultimo giorno lavorativo utile della settimana dovrà essere trasmesso il cronoprogramma degli interventi previsti nella settimana entrante, dovrà inoltre essere garantita la presenza di un Direttore Tecnico di riferimento dell'Appaltatore (non del subappaltatore) almeno due giorni la settimana da concordare all'inizio dei lavori, presso la UOG di riferimento del Lotto di competenza per sopralluoghi con la DL.
7. Dato il particolare carattere dei lavori oggetto del presente appalto la SA potrà in qualsiasi momento, sempre a mezzo ordine di lavoro, variare il tipo di lavoro o somministrazione precedentemente ordinata, variare altresì la data di ultimazione. Resta fermo che la SA potrà far precedere all'ordine di variante, nei casi dal medesimo ritenuti d'urgenza, la comunicazione telefonica della variante stessa.
8. Nei casi in cui, a seguito dell'ordinativo, l'Appaltatore al momento di eseguire quanto ordinatogli accerti una non rispondenza tra lavori ordinati e quelli che necessitano di esecuzione, deve informare tempestivamente la SA, onde avere dalla stessa la preventiva autorizzazione scritta alla variante dei lavori ordinati.
9. Nel rispetto della normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori di ogni ordine di lavoro, deve essere consegnato dall'aggiudicatario, come già previsto ai precedenti articoli, il proprio Programma Esecutivo dei lavori, in relazione alla propria organizzazione lavorativa. In ogni caso il Programma Esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
10. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla SA, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- A. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - B. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della SA;
 - C. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla SA, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla SA o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della SA;
 - D. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - E. se è richiesto dal DL, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
11. Le eventuali modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo dovessero essere approvate da ALER, non danno diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e, in nessun caso, comporteranno esonero di responsabilità per l'Appaltatore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi dell'ultimazione dell'opera.

28. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del relativo contratto, in seguito a consegna dei lavori. La consegna dei lavori all'esecutore avviene da parte del DL, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
2. Il DL comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la SA ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Avvenuta la consegna, il DL e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.
5. È facoltà della SA:
 - procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le opere contrattuali, qualora così disposto dalla DL, anche per parti non continuative e susseguenti senza per questo aver diritto ad alcun maggiore compenso. Non verranno compensati gli oneri per le eventuali opere che l'Appaltatore, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori, intendesse effettuare per lo spostamento di sottoservizi, cavi e/o condutture. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti e/o Società proprietari e/o concessionarie delle opere danneggiate ed alla DL.

7. Resta comunque stabilito che nei confronti degli Enti e/o Società proprietari e/o concessionari delle opere danneggiate unico responsabile è l'Appaltatore, che si obbliga fin d'ora a lasciare indenni la Committenza e la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale.
8. Si evidenzia che la SA sarà impedita a consegnare i lavori con la ripetizione di ogni danno all'Aggiudicatario e fatto salva la risoluzione del contratto, qualora l'Appaltatore non adempia ai propri obblighi preliminari e non consegna in particolare, ed entro i citati termini previsti, il P.O.S. oltre agli obblighi di Legge inerenti alla manodopera e gli obblighi previdenziali.
9. La SA, in relazione alla peculiarità delle opere oggetto del presente appalto, delle specifiche necessità legate al funzionamento dei singoli immobili e impianti, e delle eventuali emergenze abitative, potrà modificare l'ordine degli interventi indicando le priorità nell'esecuzione delle opere per i singoli immobili, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della SA.
10. In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa appaltatrice dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli interventi, la SA si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

29. DIFFERENZE RISCOSE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA

1. Il DL è responsabile dell'accertamento dell'effettivo stato dei luoghi all'atto della consegna. Pertanto, qualora venissero riscontrate differenze rispetto alle condizioni di partenza in base alle quali era stata predisposta la documentazione d'appalto, il DL non procede alla consegna e ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da adottare.

30. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il limite massimo per ultimare tutti i lavori di manutenzione disposti dal direttore dei lavori compresi nell'appalto e per consegnare i manufatti in perfetta condizione d'uso è fissato per tutti i lotti in **730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di ordinativi di lavoro di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei luoghi. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. I termini contenuti nel presente Capitolato si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'appaltatore. Pertanto, qualora l'appaltatore sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale.
4. Fermo restando l'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore non può inoltre attribuire la causa del ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.

31. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Fatto salvo il caso di proroga previsto dall'art. 121 del comma 8 del Codice, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dalla data del verbale di consegna e comunque entro il termine previsto dall'ODL. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede

subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

2. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla SA, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
3. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - il ritardo nell'installazione degli apprestamenti del cantiere e negli allacciamenti per l'approvvigionamento del medesimo;
 - le sospensioni disposte a causa dell'inosservanza delle misure di sicurezza nel cantiere, fino alla relativa revoca;
 - l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in materia sanitaria e di sicurezza;
 - il rifacimento di opere o di parti di esse, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della mancata accettazione delle medesime;
 - le sospensioni disposte da personale ispettivo, a esempio in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca;
 - l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o altri incaricati;
 - le eventuali vertenze tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - l'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal Capitolato e dalla normativa vigente in materia;
 - ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell'appaltatore.

32. PROROGHE

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

33. SOSPENSIONI

1. Il DL ordina la sospensione dell'esecuzione del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
2. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
3. La sospensione delle prestazioni potrà essere ordinata:
 - per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
4. Il DL, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il DL redige il verbale di ripresa dell'esecuzione.
 5. Nel verbale di ripresa il DL indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
 6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice.

34. PENALI

1. Ai sensi dell'art. 126 del Codice i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare del contratto riferito ad ogni singolo Lotto e sono calcolate come di seguito specificato.
2. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INADEMPIENZA	u.m.	Penale (euro)
Irreperibilità o mancato intervento richiesto in reperibilità	per ogni contestazione	100,00
Mancata comunicazione di conclusione dei lavori con la trasmissione della Bolla di Lavorazione		100,00
Mancato rispetto del termine di ultimazione dell'intervento fissato dal DL per ogni singolo Ordine di Lavoro, come specificato dal CSA parte II:		
• Intervento in caso di pericolo	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	200,00
• Intervento Urgentissimo		100,00
Mancato inizio dei lavori nel termine fissato dal DL per ogni singolo Ordine di Lavoro:		
• Intervento in reperibilità	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	150,00
• Intervento Programmato		50,00

3. Le penali, valutate dal DL, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto all'art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell'appaltatore.
6. Resta inoltre salva la facoltà della SA, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.

35. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. La SA compie verifiche e ispezioni in corso d'opera, senza necessità di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei confronti all'appaltatore. Detti accertamenti non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori o di parte di essi, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro già controllate.
2. Qualora durante un'ispezione venisse accertata la mancanza di sicurezza nel cantiere, verrà data tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando le ragioni dell'accertata

irregolarità e formulando le conseguenti contestazioni.

Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procederà, tramite apposito ordine, alla sospensione dei lavori e all'allontanamento delle imprese operanti.

Al ricevimento della comunicazione, l'appaltatore dovrà tempestivamente adottare tutte le misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarità rilevate ed informare la SA dell'avvenuto adempimento.

La sospensione dei lavori per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Le lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte dell'appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del RUP e del DL. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. Il RUP e/o il DL procederà ad effettuare accertamenti sul personale presente in cantiere. Gli esiti delle verifiche saranno registrati su specifici verbali, in particolare in relazione a:
 - l'identità degli addetti nei cantieri a mezzo di "Tessera di riconoscimento";
 - la corrispondenza tra l'elenco del personale presente in cantiere e quello registrato sul "Registro giornaliero delle presenze in cantiere", con i nominativi indicati nel POS dell'appaltatore e dei subcontraenti, con l'elenco delle maestranze riportato nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV;
 - l'aggiornamento del POS dell'appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti;
 - l'avvenuta denuncia agli enti (INPS, INAIL) dei nominativi delle maestranze effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le maestranze dei subappaltatori.
4. Ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, la Direzione Lavori svolge le seguenti funzioni:
 - verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
 - provvede, senza indugio, a segnalare al RUP eventuali inosservanze alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.
5. Il DL, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

36. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gestione dei sinistri:

1. Richiamando l'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice, nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano sinistri a persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa, senza indugio, al RUP.
2. Restano a carico dell'esecutore:
 - a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Danni di forza maggiore:

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
2. L'esecutore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare i lavori, lasciando inalterata la sola zona del danno.
3. L'indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

37. LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifiche date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti di perizia.
4. La contabilizzazione delle opere a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi.
5. Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso della DL.
6. Ultimati i singoli interventi la SA provvederà, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, alla loro verifica, onde procedere al pagamento della rispettiva fattura o all'aggiornamento degli atti contabili. Detta verifica potrà anche eventualmente essere effettuata a campione ed in tal caso ove vengano riscontrate carenze nell'intervento eseguito verrà applicata la penalità per ritardo nell'ultimazione dei lavori prevista dal presente Capitolato.
7. Tutti gli impianti eseguiti ex novo, rifatti o semplicemente modificati dovranno essere, ad ultimazione degli stessi, dotati di "Dichiarazione di Conformità" ai sensi della normativa vigente.

38. LAVORI A CORPO

1. Qualora l'intervento oggetto di uno specifico ODL non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a regola dell'arte, sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. **Gli oneri di reperibilità e i lavori di manutenzione ordinaria semestrali saranno corrisposti a corpo.**

39. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto a progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

40. I DOCUMENTI CONTABILI

1. I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:
 - i libretti di misura;
 - il registro di contabilità;
 - l'eventuale sommario del registro di contabilità;
 - lo stato di avanzamento lavori (SAL);
 - il conto finale.
2. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura

che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

3. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.
4. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità.

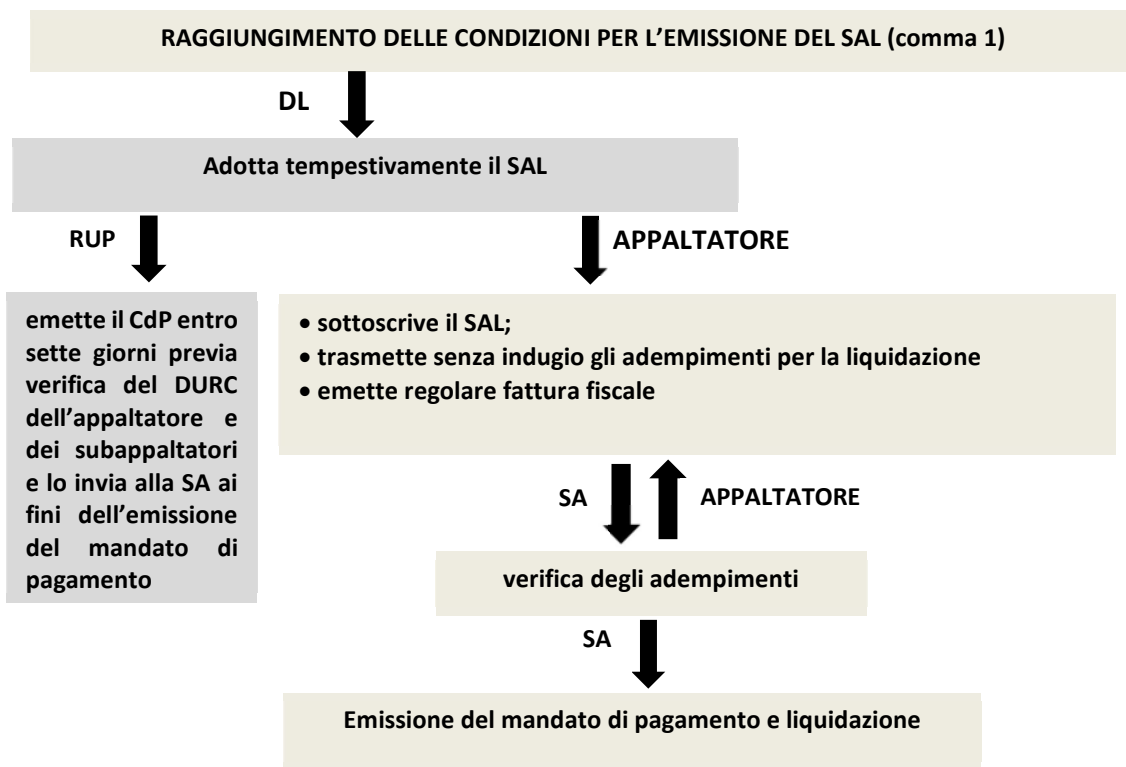
Il SAL riporta:

- il corrispettivo maturato, suddiviso sugli ODL completati nel periodo di riferimento;
 - gli acconti già corrisposti;
 - l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
 - Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla SA per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
5. Il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
 6. Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice.
 7. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale o scaduto il termine assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

41. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute con la seguente modalità:
 - interventi di manutenzione straordinaria correttiva a guasto e manutenzione straordinaria con cadenza bimestrale;
 - interventi di manutenzione ordinaria e programmata con cadenza semestrale.
2. In relazione agli ODL relativi agli interventi di manutenzione eseguiti nel periodo di riferimento, l'Appaltatore dovrà produrre e consegnare tutta la documentazione accessoria prescritta, completa delle fotografie e delle dichiarazioni di conformità previste, ove necessarie, dal D.M. n. 37/2008 e s.m.i., pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 34 del presente CSA.

3. Il DL accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto del programma esecutivo. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il DL adotta il SAL.
4. In caso di difformità tra le valutazioni del DL e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il DL, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.
5. Nel SAL saranno inserite tutte le contabilizzazioni degli ODL relative agli interventi di manutenzione eseguiti dall'Appaltatore nel periodo di riferimento.
6. I pagamenti avvengono per SAL, relativi ai lavori regolarmente eseguiti, sulla base del Libretto delle Misure e del Registro di Contabilità, mediante emissione di Certificati di Pagamento (cd. CdP).
7. Il DL liquiderà i costi della sicurezza dovuti, ai sensi dell'art. 4 p.to 4.1.6 dell'Allegato XV al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Sulla scorta delle sue valutazioni, si potrà non corrispondere quote di detti costi per manchevolezze o inadempimenti. Sarà quindi assegnato all'appaltatore un termine per la risoluzione degli stessi e, ad avvenuta risoluzione, si provvederà al reintegro della somma trattenuta nel SAL successivo. Nei casi in cui dovesse permanere lo stato di inadempimento, la SA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, tenuto conto del fatto che il mantenimento delle condizioni di sicurezza costituisce elemento imprescindibile del cantiere.
8. Adottato il SAL, il DL lo trasmette tempestivamente al RUP per l'emissione del relativo CdP che, ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice, è emesso contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
9. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione contabile:
 - al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - incrementata dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - al netto della quota di eventuali penali comminate;
 - al netto della trattenuta dello 0,50%, applicata ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice;
 - al netto del recupero dell'eventuale anticipazione;
 - al netto degli acconti precedenti già corrisposti.
10. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla SA, la quale procede al pagamento entro il termine di trenta giorni.
11. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del CdP.
12. La liquidazione è comunque subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI".
13. Salvo quando previsto dal comma 5 dell'art. 121 del Codice, qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvederà alla redazione del SAL e all'emissione del relativo Certificato di Pagamento ai fini della liquidazione.

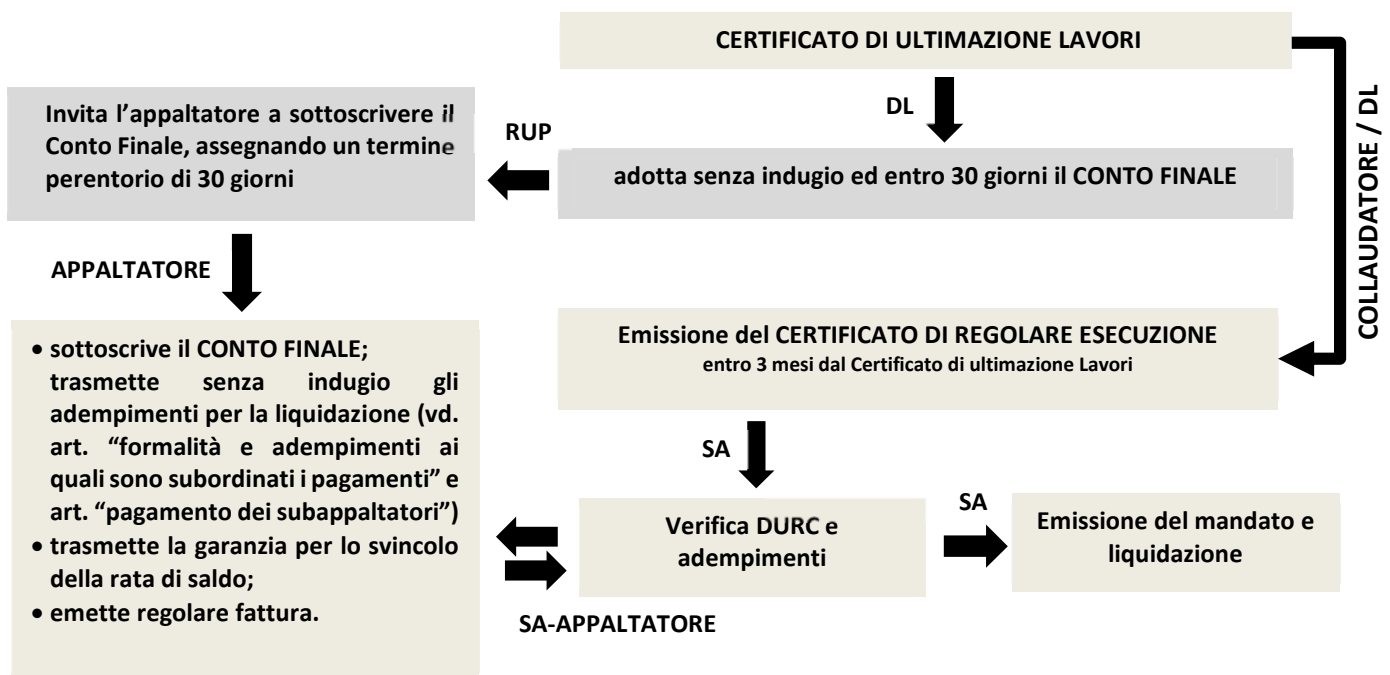


42. CONTO FINALE ED AVVISO AI CREDITORI - PAGAMENTI A SALDO

1. Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori, il DL emette il Conto Finale e lo trasmette al RUP, unitamente ad una relazione di accompagnamento, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta. Con il conto finale è accertato l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva è subordinata all'emissione del CRE provvisorio ed alle condizioni di seguito descritte.
2. La Relazione sul conto finale contiene le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, corredata dalla relativa documentazione di seguito esemplificata:
 - verbale/i di consegna dei lavori;
 - eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - ordini di servizio impartiti;
 - sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
 - verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
 - certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
 - processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP;
 - atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
 - tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
3. Il RUP invita quindi l'Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai sensi

del comma 3 dell'art. 7 dell'allegato II.14 del Codice, un termine perentorio per la sua sottoscrizione, non superiore a trenta giorni.

4. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili.
5. Se l'Appaltatore non sottoscrive il Conto Finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori, il Conto Finale si intende da lui definitivamente accettato.
6. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
7. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del certificato di regolare esecuzione dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati.
8. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i seguenti adempimenti:
 - costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ex art. 117 comma 9 del Codice, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
 - presentazione della documentazione di cui agli articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
 - verifica della regolarità contributiva da parte della SA;
 - presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.
9. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice e dell'art. 1666 comma 2 del CC.
10. Ai sensi dell'art. 116 comma 3 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
11. Ai sensi dell'art. 27 dell'allegato II.14 al Codice, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.



43. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

- Ogni pagamento è subordinato:
 - all'acquisizione d'ufficio da parte della SA dei DURC dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - alla presentazione di fattura/e pro-forma, in formato .pdf, da sottoporre all'approvazione degli uffici competenti;
 - alla seguente presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i da parte dell'Appaltatore secondo le indicazioni impartite dall'ufficio del DL;
 - all'assolvimento degli adempimenti prescritti all'articolo "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
 - al rilascio, da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, dell'attestazione in ordine all'assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante in cantiere, di cui al successivo comma 3;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell'appaltatore e/o dei subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice la SA trattiene dal CdP l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'appaltatore a provvedere entro 15 giorni.
- Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la SA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
- Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvederà ad inoltrare le richieste e

le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

6. Si fa inoltre presente che la SA, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate - Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

44. RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano le disposizioni degli art. 5 e 6 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

45. REVISIONE PREZZI

1. È prevista la clausola di revisione dei prezzi ex art. 60 del Codice.
2. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.
3. La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei lavori, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. Ai fini della revisione, si applica il comma 3 lett. a) dell'art. 60 del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'All. II.2-bis, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte.

46. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice, le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle SA.
3. Ai fini dell'opponibilità alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.
5. La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

47. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice per le clausole di revisione prezzi, il

contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili dei documenti di gara iniziali, anche in clausole di opzione, (art. 120, comma 1, lett. a));
 - b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, per i quali un cambiamento del contraente nel contempo:
 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 2. comporti per la SA notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.
 - c) se si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione causate da circostanze imprevedibili da parte della SA, denominate "varianti in corso d'opera". Fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore, rientrano in queste circostanze: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento; 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.
 - d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
 1. modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
 2. successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, che comportino successione nei rapporti pendenti, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice (salvo art. 124 del Codice);
 3. assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della SA nei confronti dei suoi subappaltatori.
 - e) se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - le soglie di rilevanza europea fissate all'articolo 14 del Codice;
 - il 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
 - f) se le modifiche non sono sostanziali, a prescindere dal loro valore. Per la definizione di modifica sostanziale e non sostanziale, si rimanda ai commi 6 e 7 dell'art. 120 del Codice.
 - g) se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, la SA può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del Codice, in caso di modifiche di cui al precedente comma

1 lett. b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale; nel caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

3. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della SA, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.
4. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 commi 7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del Codice, ove esistenti;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la SA può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
7. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1 lett. b) e c) dell'art. 120 del Codice, è pubblicato a cura della SA nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia.
8. I dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale contratti pubblici (BDNCP), mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata PECP ai sensi dell'art. 28 del Codice.
9. Si osservano inoltre, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. nello specifico, ai sensi del comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14, la SA comunica all'ANAC, tramite l'osservatorio regionale, le modificazioni al contratto di cui alle lettere lett. b) ed e) del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

48. SUBAPPALTO

1. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, è ammesso il subappalto entro i limiti descritti all'art. 4 del presente Capitolato.
2. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla SA. Il subappalto senza autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982 s.m.i..
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del

contratto è nulla; è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

4. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del Codice, le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte della SA si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.
7. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della SA, purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
8. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del codice.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'appaltatore deve trasmettere alla SA la **Richiesta di subappalto**, corredata di tutti i documenti necessari all'espletamento del procedimento di verifica.
10. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario comunica alla SA, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato e la documentazione a comprova del fatto che il subcontratto contiene apposita clausola per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
11. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano altresì come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, per le quali i relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
12. Quale supporto alla predisposizione delle richieste di subappalto e delle comunicazioni di sub-contratto, l'appaltatore può fare riferimento alle *“Linee guida per l'ottenimento*

dell'autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture" e ai relativi modelli allegati alla documentazione di gara.

13. L'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto o del subappalto. Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, è fatto altresì obbligo di acquisire autorizzazione integrativa.
14. Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto e determinate incoerenza con quanto previsto all'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 del codice.
15. Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11 comma 2-bis del codice (presenza di prestazioni scorponabili, secondarie, accessorie o sussidiarie qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11 comma 2-bis del codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
L'affidatario deve inoltre corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
16. La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a euro 100.000,00, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 giorni. I termini indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria all'espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.
17. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.
18. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario sostituisce i subappaltatori

relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.

19. Se durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per l'allontanamento del subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.
20. Ai sensi del comma 13 dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello di cantiere, inserendo il nominativo dei subappaltatori autorizzati.
21. Ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del Codice al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
22. Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore:
 - l'affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla SA la documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
 - l'appaltatore deve consegnare alla DL il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano.
23. La SA rilascia il Certificato di Esecuzione Lavori (cd. CEL) all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla SA i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
24. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

49. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA:
 - in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma;
 - degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente.

50. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:
 - quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subcontraenti è subordinato:
 - all'emissione a termini di contratto del SAL, in seguito al raggiungimento della quota di lavori eseguiti e contabilizzati prevista dal presente Capitolato;
 - all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL o del RUP, formalmente comunicate all'appaltatore e al subcontraente, relativi a lavorazioni/prestazioni eseguite dal subcontraente medesimo;
 - alla condizione che l'importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda l'importo del SAL e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del sub-contratto comunicato alla SA;
 - all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata previamente comunicata all'Appaltatore.
3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta emissione del SAL l'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una comunicazione congiunta appaltatore/subcontraente che indichi:
 - la proposta motivata di pagamento;
 - la parte dei lavori eseguiti dal subcontraente;
 - il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - la dichiarazione del subcontraente che null'altro ha da pretendere, relativamente alla quota riconosciuta nel SAL in argomento;
 - l'indicazione della categoria, tra quelle di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 al Codice, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e del rilascio del CEL.
4. Qualora invece l'appaltatore paghi il subcontraente, l'appaltatore deve trasmettere alla SA entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL:
 - copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
 - dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subcontraente della corresponsione della specifica quota dei costi della sicurezza, senza applicazione di alcun ribasso.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 commi 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

51. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

1. La SA in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione delle prestazioni.
2. L'accertamento, da parte del DL, di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sugli Ordini di intervento dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla SA, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento in forza di quanto previsto dall'art. 122 del Codice.
3. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
4. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del Codice.

CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO

52. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

1. Il DL o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori.
2. Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
3. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del primo atto contabile.
4. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

53. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

1. L'esecutore si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

54. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA e dalla DL.
2. Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante l'accordo bonario o la transazione di seguito descritti e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è devoluta all'autorità competente presso il Foro di Bergamo.

ACCORDO BONARIO

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
4. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice.
5. Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.
6. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
7. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell'art. 210 del Codice.
8. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del DL, acquisita la relazione riservata del DL e dell'organo di collaudo, ove costituito, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
9. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.
10. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte del DL.
11. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
 - verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
 - effettuano eventuali ulteriori audizioni;
 - istruiscono la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
 - formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di

accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della SA e al soggetto che ha formulato le riserve.

12. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
13. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della SA.
14. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

TRANSAZIONE

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di lavori possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

55. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITÀ, GRAVI INADEMPIMENTI, GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 122 del Codice e fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, la SA **può risolvere il contratto di appalto**, senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 comma 6 del Codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 (50%) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 comma 3 lett. a) (soglie fissate all'art. 14 del Codice) e b) (il 15% del valore iniziale del contratto);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 122 del Codice, la SA **risolve** il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a) sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato

per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 122 del Codice, il contratto di appalto **può essere risolto** per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applica il procedimento disciplinato all'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 122 del Codice, il contratto di appalto **può essere risolto** per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni a causa di negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di contratto. Si applica il procedimento disciplinato al comma 4 dell'art. 122 del Codice.
5. La SA ha altresì **facoltà di risolvere** il Contratto in danno all'appaltatore (o di revocare l'aggiudicazione) mediante lettera via P.E.C., con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all'avvio dei lavori entro i termini prescritti;
 - mancato avvio dei lavori a seguito dell'intervenuta consegna;
 - mancata costituzione della Sede Operativa secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, dal Programma Esecutivo;
 - manifesta incapacità o frode nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempimento alle disposizioni del DL riguardo al rispetto puntuale dell'avanzamento del Programma Esecutivo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori d.lgs. 81/2008 e s.m.i., dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a riguardo;
 - inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza;
 - inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro e dai contratti integrativi territoriali di settore;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
 - azioni od omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere del personale ispettivo del Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell'A.T.S.;
 - applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 comma 1-bis del citato decreto;
 - violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - mancato rispetto di quanto previsto all'articolo "AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA";
 - ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un

termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla SA la risoluzione del contratto.

- violazione del Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali.
6. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo in conseguenza della risoluzione del contratto.
 7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto ex art. 122, comma 6 del Codice, le somme di cui al comma 5 dovute all'appaltatore sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la SA non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 2 primo periodo del Codice.
 8. Risolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla SA. In caso di mancato rispetto del termine, la SA provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
 9. Per l'esecuzione di tali lavori la SA farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.
 10. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 11. Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere.
 12. Qualora l'esecutore non effettui la rimozione del materiale rifiutato dal DL nel termine prescritto dal medesimo, la SA può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
 13. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
 14. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la SA può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
 15. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione D.lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.
 16. L'affidamento avviene alle condizioni proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario, se tecnicamente ed economicamente possibile.
 17. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato

all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di 60 giorni ex art. 18 comma 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la SA procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 124 del Codice.

56. RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, la SA può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal DL, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla SA mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la SA prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
3. Il procedimento e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore sono disciplinati dall'art. 11 dell'allegato II.14.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

57. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Intervenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore deve darne immediata comunicazione al DL, il quale procede ad effettuare le necessarie constatazioni in contraddittorio e a rilasciare il Certificato di Ultimazione Lavori.
2. L'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori è subordinata al rilascio, da parte dell'appaltatore, della documentazione necessaria alla piena agibilità, funzionalità e collaudabilità dell'opera. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dichiarazioni di corretta posa / certificazioni di rispondenza dei manufatti alla normativa termica, acustica, antincendio, di sicurezza;
 - elaborati progettuali aggiornati (*as-built*) sottoscritti dall'appaltatore e dal DL, in formato digitale;
 - dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/2008 correlate dai rispettivi allegati sottoscritti dall'appaltatore/esecutore delle opere impiantistiche e avallate dal DL, ove previste opere di natura impiantistica;
 - certificati di restituibilità dei luoghi / di avvenuta bonifica ambientale, ove previsti;
 - manuali d'uso e manutenzione, garanzie di buon funzionamento, pratiche CURIT, denunce INAIL ecc... degli impianti, ove previsti;
 - esiti delle prove di funzionamento, esiti delle prove di laboratorio e collaudi tecnici specifici.

In mancanza dei suddetti documenti, il DL non può di emettere il Certificato di Ultimazione dei lavori e, qualora il termine per l'esecuzione delle opere sia scaduto, si prefigurano le condizioni per l'applicazione delle penali.

Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal DL come del tutto marginali e

non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. t) dell'Allegato II.14 del Codice.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all'apposito articolo del presente Capitolato.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori (o dalla conclusione delle opere di piccola entità di cui al precedente comma), l'appaltatore dovrà sgomberare il cantiere e provvedere, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale delle aree interessate dal medesimo e dei manufatti installati. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la SA potrà provvedere d'ufficio, rivalendosi sull'appaltatore come previsto nell'articolo delle penali del presente Capitolato.

58. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione (CRE) è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
2. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 116 del Codice e 28 dell'allegato II.14.

CAPO 10. NORME FINALI

59. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 8 della L. 136/2010, l'appaltatore ed i subcontraenti devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, aperti presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.
2. Tutti per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi nell'ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG del presente appalto.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010, la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di declaratoria.

60. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione della DGR XII/3599 del 16/12/2024;
 - b) Codice etico di comportamento dell'ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.
2. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 21 del D.lgs. 39/2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2 comma 3 dello stesso decreto.

61. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ (applicazione sospesa con DELIBERAZIONE N° XII/2388 Seduta del 28/05/2024)

62. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all'art. 18 del Codice e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

63. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'Aler, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del contratto medesimo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire l'Aler di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.
4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni.
5. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto, ivi compreso il progetto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall'Aler e dall'appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà dell'Aler.
6. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al contratto.